

Su alcuni problemi attuali del processo familiare. (*)

SOMMARIO:

1. Premessa.
2. La reclamabilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.
3. L'art. 336 c.c. e la contraddizione di un processo camerale garantito.
4. L'attuazione dei provvedimenti di condanna a pagare somme periodiche di denaro a titolo di mantenimento.
5. L'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei figli.

1. - Questa mia relazione è divisa in quattro parti dedicate volta a volta al problema della reclamabilità dei provvedimenti (presidenziali e del giudice istruttore) temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole ex art. 708, 3° e 4° comma, c.p.c. (ed ex art. 4, 8° comma, l. 898/70), ai provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei figli ex art. 336, 3° comma, c.c., all'attuazione dei provvedimenti di condanna a pagare somme periodiche di denaro a titolo di mantenimento del coniuge o della prole, ed all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli.

2. - Per comprendere appieno il problema della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. occorre ripercorrere rapidamente il dibattito che portò all'emanazione dell'art. 669 terdecies c.p.c. (art. 74, 2° comma, l. 353/90).

Negli anni '80 del secolo scorso divenne particolarmente vivace l'attenzione di vasti settori della dottrina processualcivile al problema della possibilità di un controllo (possibilmente immediato) dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (l'attenzione stranamente si concentrò pressoché esclusivamente sui provvedimenti ex art. 700 e toccò solo marginalmente i provvedimenti di sequestro la cui pericolosità era indubbiamente maggiore sia perché potevano ed erano normalmente emanati inaudita altera parte, sia perché non erano ritenuti modificabili e revocabili durante il corso del giudizio di merito e la loro efficacia veniva meno solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava l'inesistenza del diritto cautelato o rigettava l'istanza di convalida).

All'argomento furono dedicati due importanti convegni, l'uno internazionale (*Les mesures provisoires en procédure civile*, atti a cura di G. TARZIA, Milano 1985) a Milano nel 1984 volto direi soprattutto ad evidenziare che in Europa solo la Grecia e l'Italia non conoscevano meccanismi di controllo dei provvedimenti cautelari, l'altro svoltosi a Bari nel 1985 su iniziativa dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (*La tutela d'urgenza*, Rimini, 1986) nel corso del quale dopo aver proposto di tutto (dalla utilizzazione del ricorso straordinario per cassazione, al reclamo camerale ex art. 739 c.p.c., alla sospensione dell'esecuzione ex art. 623 e 624 c.p.c.) fu dato mandato ad alcuni studiosi di redigere, fra l'altro, una proposta legislativa idonea a risolvere il problema (v. *Proposte di riforme urgenti del processo civile*, in *Foro it.*, 1986, V, 511). Questi, direi, gli immediati antecedenti storici dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Come è noto la l. 353/90, nel tentativo di aumentare le garanzie delle parti in procedimenti di per sé sempre delicatissimi quali i procedimenti cautelari, dettò il c.d. procedimento cautelare uniforme (art. 669 bis a 669 terdecies) e poi nell'art. 669 quaterdecies dispose (e dispone tuttora) che «le disposizioni della presente sezione si

applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II (sequestri), III (denunce) e V (provvedimenti d'urgenza) di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».

La nozione di provvedimento camerale che venne fuori dagli art. 669 bis a 669 terdecies fu una nozione di provvedimento sommario caratterizzato dalla intrinseca provvisorietà e dalla rigida strumentalità rispetto al processo a cognizione piena, rigida strumentalità emergente con estrema chiarezza dall'art. 669 novies, 1° e 3° comma, secondo cui il provvedimento cautelare perde la sua efficacia «se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue» (nonché non appena, «con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso»).

Anche in considerazione di ciò prevalse nella dottrina l'orientamento volto ad accentrare il dato secondo cui il *proprium* dei provvedimenti cautelari andava colto in questi dati strutturali di provvisorietà e rigida strumentalità, piuttosto che nel dato funzionale della effettività della tutela, posto che questa esigenza era soddisfatta anche da provvedimenti sommari non cautelari (come ad es. il provvedimento ex art. 28 l. 300/70, o ex art. 148 c.c.) oltre che dalle ipotesi riconducibili allo schema della condanna con riserva di eccezioni.

Sulla base di questi elementi fu estremamente semplice, a livello di prima interpretazione, escludere che la disciplina del procedimento cautelare uniforme, e quindi in *primis* il reclamo ex art. 669 terdecies, potesse applicarsi ai provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole ex art. 708 c.p.c.; e ciò per la considerazione che sembrò insuperabile dell'art. 189, 2° comma, disp. att. c.p.c. che disponeva (e dispone tuttora) che tali provvedimenti conservano la propria «efficacia anche dopo l'estinzione del processo» (v., in tal senso, ancorché senza prendere esplicita posizione sulla reclamabilità o no dei provvedimenti ex art. 708, A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 376 ss.).

La prima seria reazione a questa ricostruzione la si deve a PAOLO MARTINELLI (Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, in *Foro it.*, 1995, V, 161 ss.) il quale tentò di sceverare tra gli art. 669 bis ss. le disposizioni intrinsecamente legate alla struttura rigidamente strumentale del procedimento cautelare e disposizioni relative ai procedimenti sommari anticipatori *tout court*, e conseguentemente allargò di molto l'applicabilità del reclamo ex art. 669 terdecies.

Nello stesso tempo, pochi mesi prima, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui fosse stata rigettata la domanda cautelare (sentenza 23 giugno 1994, n. 253, id., 1994, I, 2005, con nota di B. CAPPONI), ebbe chiaramente ad affermare che sul piano delle garanzie non era comparabile la reclamabilità di un provvedimento davanti ad «un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato» con la mera riproponibilità della istanza allo stesso giudice che l'ha respinta. Aprendo — almeno così a me sembra — la strada per ritenere che fra le garanzie minime previste dall'art. 24, 2° comma, o, oggi 111, 1° comma, Cost. vi sia anche il diritto all'impugnazione immediata contro un provvedimento (a cognizione piena o sommaria) volto ad esplicitare efficacia positiva o negativa sulla realtà extraprocessuale (in tal senso, v. i miei scritti pubblicati in *Foro it.*, 2000, V, 242; 2001, V, 94; 2003, V, 215 s.)

Di qui il riesame della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. (ma il problema si pone negli stessi identici termini per le ordinanze di pagamento delle somme non contestate ex art. 186 bis e 423, 1° comma, c.p.c., per le ordinanze di ingiunzione provvisoriamente esecutive ex art. 186 ter o ex art. 648 c.p.c., per le ordinanze di rilascio

ex art. 665 c.p.c. o 30, ultimo comma, l. 392/78, ecc. ... ecc. ...) sulla base del valore della reclamabilità immediata e non solo di analisi strutturali (v., esplicitamente in tal senso, per tutti, gli studi di F. CIPRIANI, L'impugnazione dei provvedimenti «nell'interesse dei coniugi e della prole» «e il lento ritorno al garantismo», in *Corriere giur.*, 1998, 211 ss.; G. BALENA, Provvedimenti sommari esecutivi e garanzie costituzionali, in *Foro it.*, 1998, I, 1541 ss.; C.M. CEA, I provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole e il reclamo cautelare, *id.*, 2002, I, 264 ss.; nonché, in giurisprudenza, Trib. Genova 16 marzo 2001, *id.*, 2001, I, 2356; 16 febbraio e 10 gennaio 2004, *id.*, 2004, I, 904 e 931, con osservazioni di CIPRIANI, nonché Trib. Brindisi 12 agosto 2003 e Trib. Verona 20 febbraio 2003, *id.*, 2003, I, 3156, e 2004, I, 624, con note di CIPRIANI e CEA).

Se questi sono i termini corretti in cui la questione va posta, allora i giudici davanti ai quali sia proposto reclamo avverso i provvedimenti ex art. 708, 3° e 4° comma (o ex 186 bis, 186 ter, 648, 665, ecc. ...) non possono sfuggire a questa rigida alternativa:

— o ritenere possibile una interpretazione costituzionalmente adeguatrice, ed allora pronunciare sul merito del reclamo;

— o, in caso contrario, rimettere la questione alla Corte costituzionale, con riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, e 111, 1° comma, Cost., essendo di certo la questione almeno non manifestamente infondata.

A favore della interpretazione costituzionalmente adeguatrice, è infine da notare che oggi gioca un ruolo niente affatto indifferente (il rilievo è di CEA, *ibid.*, 626) l'art. 23 d.leg. 5/03 in tema di processo societario. Questa disposizione (in coerenza con indicazioni dottrinali diffuse che risalgono al disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile del 1981: v. *id.*, 1998, V, 8 ss.) afferma che, sempre in materia societaria, i provvedimenti cautelari «idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito» non divengono inefficaci ove il giudizio di merito non sia instaurato o successivamente si estingua; l'art. 23 d.leg. 5/03 detta, cioè, una disposizione del tutto identica a quella contenuta nell'art. 189, 2° comma, disp. att. c.p.c. riguardo ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c.

È appena il caso di rilevare che le considerazioni svolte riguardo i provvedimenti ex art. 708, 3° e 4° comma (e 4, 8° comma, l. 898/70) valgono in toto anche per i provvedimenti provvisori di cui all'art. 710, 3° comma, c.p.c. (1).

3. - Come è noto agli addetti ai lavori, l'art. 336, 3° comma, c.c. (secondo cui «in caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio») è la disposizione che più di ogni altra si è prestata e si presta ad inaccettabili abusi da parte del tribunale dei minorenni.

Nel gennaio 2001 la sezione specializzata per i minorenni della Corte d'appello di Torino (ord. 3 gennaio 2001, *id.*, Rep. 2001, voce Potestà dei genitori, n. 11) ebbe a rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, 3° comma, c.c., con riferimento agli art. 3, 1° comma, 24, 2° comma, e 111, 1° e 2° comma, Cost., osservando fra l'altro molto incisivamente che la disposizione «legittima diffuse prassi autoritarie che contraddicono il principio del contraddittorio e non rispettano il diritto di difesa: tali l'inflazione di provvedimenti assunti al di fuori di reali situazioni di necessità ed urgenza ma definiti necessari ed urgenti solo perché non preceduti dall'ascolto delle parti; la mancanza di un successivo provvedimento che a seguito dell'ascolto delle parti confermi, modifichi o revochi il provvedimento così assunto; ovvero la dilatazione nel tempo — a volte anni e anni dopo — del provvedimento successivo deliberato a seguito di contraddittorio in modo che il primo provvedimento di urgenza assunto inaudita altera parte predetermina e sostanzialmente consolida la soluzione senza possibilità per le parti di opporsi».

La risposta della Corte costituzionale (sentenza 30 gennaio 2002, n. 1, id., 2002, I, 3302, con nota di A. PROTO PISANI, Battute d'arresto nel dibattito sulla riforma del processo minorile) è stata a dir poco (ma v., in senso contrario, TOMMASEO, in *Famiglia e dir.*, 2002, 233) molto deludente. La questione è stata dichiarata inammissibile perché il giudice non ha valutato la possibilità di interpretazioni costituzionalmente adeguate, quali l'applicabilità degli art. 669 bis ss. e in particolare dell'art. 669 sexies, 2° e 3° comma.

Alla presenza di questa situazione l'interprete si trova in grave difficoltà. Le indicazioni della Corte costituzionale sono innanzitutto estremamente scarse: si richiama l'art. 669 sexies ma nulla si dice quanto all'art. 669 octies (termine perentorio per l'inizio della causa di merito) e all'art. 669 terdecies (reclamo); il valore delle indicazioni è poi minimo perché contenuto in una sentenza di inammissibilità e non in una sentenza interpretativa di rigetto (che non si è avuto il coraggio, la forza o la convinzione di emanare). In questa situazione che fare? Rimettere nuovamente la questione alla Corte costituzionale è estremamente difficile sul piano della motivazione. Sperare allora in prassi adeguate? Invero è poco, troppo poco specie in considerazione della chiarezza con cui l'ordinanza di rimessione aveva indicato la prassi vigente.

Evidentemente l'unica via da percorrere è quella legislativa. Ho espresso recentemente (Ancora sul processo e sul giudice minorile: linee di una possibile legge delega di riforma del processo minorile, in *Foro it.*, 2003, V, 215 ss.) spero con chiarezza il mio pensiero, ed è inutile starlo ora a ripetere.

Mi sembra opportuno svolgere una sola ma importante osservazione.

Sembra in atto una linea volta a sostenere che per il processo minorile in genere (per intenderci per il processo relativo ai provvedimenti ex art. 330, 333, 317 bis c.c. e ex l. 184/83, e non solo ai provvedimenti urgenti ex art. 336, 3° comma, c.c.) sarebbe sufficiente l'adozione di un «processo camerale garantito». Questa è la linea su cui si muove il disegno di legge del governo n. 4294 presentato alla camera dei deputati il 19 settembre 2003 (su cui v. le mie osservazioni nell'ultimo scritto citato, 219 s.); nello stesso senso si è espresso di recente G. DOSI (*Lessico dir. famiglia*, 2004, 111 ss.).

Parlare di procedimento camerale garantito è una vera e propria contraddizione in termini.

Procedimento camerale significa infatti (ha storicamente significato) modello di processo pressoché integralmente rimesso alla discrezionalità del giudice. Garanzia significa all'opposto predeterminazione legale delle forme e dei termini dell'esercizio del potere del giudice.

La pericolosità di questa contraddizione in termini la si coglie agevolmente ove si pensi al problema delle lacune.

Quale che sia il modello di processo minorile che si adotti, trattandosi di un rito speciale esso non potrà che prevedere (alla stessa stregua del processo del lavoro o del processo per l'opposizione contro le ordinanze irrogatrici di sanzioni amministrative) solo alcuni tratti della disciplina. Come colmare allora le inevitabili lacune? Se il processo minorile è un rito speciale puro e semplice, le lacune saranno colmate tramite il ricorso alle disposizioni previste per il rito ordinario; se invece il processo minorile è un processo camerale garantito, le lacune saranno colmate dal giudice secondo la sua discrezionalità.

Ecco perché trovo particolarmente insidioso il disegno di legge 4294 o il parlare di processo camerale garantito: significa ritornare indietro di decenni, da quando si è posto il problema delle garanzie per il processo minorile.

La linea da seguire è un'altra: revisione totale del processo relativo ai provvedimenti ex art. 330, 333, 317 bis c.c. ed ex l. 184/83; abbandono totale del riferimento al processo camerale ex art. 737 ss. c.p.c.; adozione di un processo speciale accelerato con momenti

cautelari soggetti a strumentalità rigida e sottoposti integralmente agli art. 669 bis ss. c.p.c.

4. - Quanto all'attuazione dei provvedimenti di condanna a pagare somme periodiche di denaro a titolo di mantenimento del coniuge o della prole, vorrei richiamare l'attenzione sull'importanza dell'accoppiamento della condanna in futuro (da sempre ammessa per la condanna all'adempimento di obbligazioni periodiche) con lo schema della azione diretta, alla cui stregua al terzo debitor debitoris dell'obbligato è ordinato di pagare direttamente all'avente diritto (per l'approfondimento tecnico dell'azione diretta, rinvio a PROTO PISANI, Lezioni, 4a ed., 293 s., e soprattutto a BALENA, Contributo allo studio delle azioni dirette, Bari, 1990, e COZIAN, L'action directe, Paris, 1969).

L'applicazione di questi due istituti all'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di mantenimento, è elementare: accertato l'inadempimento del coniuge o del genitore obbligato, ove questi sia titolare di redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente o da canoni di locazione di affitto, ecc. ..., si ordina al terzo datore di lavoro, conduttore, ecc. ..., di versare una quota di quanto da lui dovuto direttamente al coniuge o genitore avente diritto al mantenimento per sé e/o per i suoi figli.

Lo schema dell'azione diretta è schema antico: si pensi alle ipotesi previste dall'art. 1676 c.c., in tema di diritti dei dipendenti dell'appaltatore verso il committente, o dall'art. 1595, 1° comma, c.c., in tema di diritti del locatore verso il subconduttore.

Si tratta di uno schema antico che si rivela particolarmente adatto all'attuazione di obbligazioni periodiche quali, per quanto ora ci interessa, gli obblighi di mantenimento del coniuge e/o della prole. E ciò perché si accoppiano le utilità dell'azione diretta (cessione legale del credito che l'obbligato vanta nei confronti di un terzo debitor debitoris, senza passare attraverso le lungaggini di un processo di cognizione cui segue poi una espropriazione di crediti) con le utilità in punto di economia processuale proprie della condanna in futuro.

L'unica vera controindicazione all'adozione dello schema della azione diretta è data dal rischio di essere soddisfatti tramite il credito che l'obbligato vanta verso un debitor debitoris saltando il concorso dei creditori in violazione dell'art. 2741 c.c.; questo rischio però in tema di crediti di mantenimento è molto ridotto stante il carattere assolutamente privilegiato di tali crediti (mi sembra però che l'ordine dei privilegi al riguardo necessiti di una rivisitazione).

I punti di emersione dell'adozione di questo duplice schema condanna in futuro + azione diretta sono noti: innanzi tutto l'art. 148, 2°, 3° e 4° comma, c.c. che prevede un'azione sommaria tramite la quale, accertato l'inadempimento del coniuge obbligato, ordinare che «una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione degli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole»; in secondo luogo l'art. 156, 6° comma, c.c. secondo cui con riguardo alla separazione giudiziale «in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può ... ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto»; in terzo luogo l'art. 8, 4° comma, l. 898/70 il quale prevede un'azione diretta esercitabile in via di diritto potestativo sostanziale; infine l'art. 342 ter, 2° comma, c.c. in tema di obblighi di mantenimento sorti a seguito dell'emanazione di ordini di protezione.

La giurisprudenza ordinaria e della Corte costituzionale ha progressivamente espanso l'area di applicazione soprattutto delle prime due disposizioni sopra richiamate.

L'art. 148 è stato esteso ai rapporti di filiazione naturale (v., per tutti, Trib. Roma 13 dicembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Matrimonio, n. 100, e Dir. famiglia, 1994, 1059,

e già Trib. Firenze 31 ottobre 1983, Foro it., 1984, I, 2351, con nota di ORSENIGO; v., inoltre, nella motivazione, Corte cost. 18 aprile 1997, n. 99, id., 1998, I, 3074), l'art. 156, 6° comma, è stato esteso alla separazione consensuale (Corte cost. 31 maggio 1983, n. 144, id., 1983, I, 1493, e 19 gennaio 1987, n. 5, id., 1987, I, 670), alle ordinanze del giudice istruttore ex art. 708, ultimo comma, c.p.c. (Corte cost. 6 luglio 1994, n. 278, id., 1994, I, 2948, con nota di ACONTE). La Corte costituzionale ha parlato al riguardo di vera e propria «forma di attuazione della responsabilità genitoriale» (Corte cost. 99/97, cit.), così che sembra ragionevole estendere questa forma di tutela anche alle sentenze di separazione, ai provvedimenti ex art. 710 c.p.c. o 9, 1° comma, l. 898/70, oltre che alla sentenza di divorzio.

Col che, pur in assenza di una (auspicabile) norma generale, gli art. 148 e 156, 6° comma, sono stati considerati espressione di un principio generale.

Nonostante il contrario avviso della Corte costituzionale (sentenza 5 febbraio 1996, n. 23, id., 1997, I, 61, e 30 dicembre 1997, n. 451, id., 1998, I, 1377) reputerei che anche il tribunale dei minorenni in sede di affidamento dei figli naturali ex art. 317 bis c.c. possa applicare l'ordine di pagamento al terzo debitor debitoris: e ciò perché sia la procedura camerale ex art. 317 bis c.c., sia il processo ex art. 148 c.c. sono due riti speciali, dal che, stante l'art. 40, 4° comma, c.p.c., dovrebbe conseguire che la causa accessoria ex art. 148 c.c. sia attratta dal rito camerale ex art. 317 bis, rito previsto per la causa in ragione della quale viene determinata la competenza.

5. - Resta da accennare al problema dell'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli (prescindendo dalla misura coercitiva costituita dall'art. 388, 2° comma, c.p.).

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio ex art. 605 ss. c.p.c. non è utilizzabile non solo perché tutta nelle mani dell'ufficiale giudiziario, ma prima perché il figlio non è una «cosa determinata, mobile o immobile» (così l'art. 2930 c.c.).

L'esecuzione forzata per obblighi di fare e di disfare ex art. 612 ss. c.p.c., pur essendo molto più duttile, non è utilizzabile perché il figlio non è un'opera materiale (cui sostanzialmente fanno riferimento gli art. 2931 e 2933 c.c.).

In questa situazione di vero e proprio vuoto legislativo, occorre adoperarsi per individuare:

- a) il giudice competente;
- b) le forme del procedimento.

Quanto al giudice competente l'art. 7, 10° comma, l. 898/70 (secondo cui «all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice di merito»; ma v. anche, sostanzialmente nello stesso senso, ancorché non direttamente relativo all'affidamento dei figli, l'ultimo comma dell'art. 342 ter c.c.) può essere considerato espressione di un principio generale, principio peraltro conforme alla scelta effettuata dall'art. 669 duodecies c.p.c.

Quanto alle forme di procedimento, nel totale silenzio del legislatore, esse andranno individuate dal giudice ai sensi degli art. 121 e 131 c.p.c., cioè del principio dell'adozione delle forme più idonee allo scopo: nella specie affidamento di un minore.

Ne deriva una soluzione non solo conforme al vuoto legislativo ma anche opportuna: — la fase della determinazione del contenuto dell'obbligo e della modalità di esecuzione sono unificate nelle mani dello stesso giudice (evitando le difficoltà proprie dell'esecuzione forzata per obblighi di fare e di disfare ex art. 612 ss. c.p.c.); — il giudice potrà servirsi degli ausiliari che riterrà più adeguati allo scopo con una duttilità indispensabile in una materia così delicata.

ANDREA PROTO PISANI

(*) Sintesi di due relazioni svolte, la prima, a Pescara il 14 maggio in occasione del convegno su «Diritto di famiglia e processo civile», e la seconda a Firenze il 28 maggio in occasione di un incontro di studi organizzato dalla sezione decentrata per la formazione del Consiglio superiore della magistratura.

(1) Contro l'adozione del reclamo ex art. 669 terdecies ai provvedimenti ex art. 708 c.p.c. è stato osservato che tali provvedimenti avrebbero un altissimo grado di instabilità, legati così come sono a circostanze mutabili nel tempo. L'obiezione, a mio avviso, non è condivisibile, perché la garanzia del reclamo si pone su di un piano diverso da quello della revoca per circostanze sopravvenute: né certamente all'interprete è dato distinguere a seconda della maggior o minor possibilità in concreto di mutamenti nelle circostanze.

Quanto poi all'obiezione secondo cui la reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. determinerebbe un tale numero di reclami da rischiare le paralisi degli uffici giudiziari, basti qui ricordare che analogo timore fu mosso prima del 1993 contro la reclamabilità in genere dei provvedimenti cautelari, senza che l'esperienza applicativa abbia confermato simili catastrofiche previsioni.